
SOCI

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO DELIETI
Avvocato

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANGELICA CISARRI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

GERMANO ROSSI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ASSOCIATI

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

DANIELA GABURA
Dottore Commercialista

FRANCESCA SANTINI
Consulente del Lavoro

SARA MAGNANI
Dottore Commercialista

LIZE PRENDUSHI
Avvocato

SARA FELISA
Avvocato

MASSIMO DELLI
Consulente del Lavoro

CONTATTI

PARMA, 43121
Stradello Marche n.6,
Tel.+39 0521 237578

LANGHIRANO, 43013
Via XX Settembre n.6,
Tel.+39 0521 853 989

Mail: info@studiofurlotti.it
Sito: www.studiofurlotti.it

OGGETTO: Nuova rateizzazione delle plusvalenze

La legge di bilancio 2026 ha apportato modifiche significative alla disciplina della rateizzazione delle plusvalenze prevista dall'art. 86 del Tuir. Di seguito le principali novità.

Decorrenza e ambito soggettivo

Le nuove regole si applicano alle plusvalenze realizzate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2025 e interessano i seguenti soggetti:

- società di capitali;
- società di persone e imprese individuali, anche in contabilità semplificata.

Nuova disciplina

Per la generalità dei beni strumentali, sia materiali che immateriali, e per le immobilizzazioni finanziarie prive dei requisiti per la PEX di cui all'art. 87 del Tuir, viene eliminata la possibilità di rateizzare la plusvalenza in 5 anni.

L'intero importo dovrà essere tassato nell'anno di realizzo¹ a prescindere dal periodo di possesso.

Il nuovo obbligo di tassazione immediata si applica anche ai risarcimenti assicurativi (indennità per perdita o danneggiamento di beni) e alle sopravvenienze attive risarcitorie.

Resta ferma la possibilità di ripartire la tassazione in quote costanti (massimo 5 anni) per le cessioni di aziende o rami d'azienda se posseduti da almeno 3 anni.

Per chi utilizza il metodo storico, il calcolo dell'acconto per il 2026 richiederà il ricalcolo dell'imposta 2025 applicando le nuove disposizioni.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Annalisa Ghillani

¹ Al fine di individuare il momento di realizzo delle plusvalenze occorre fare riferimento all'art. 109, co. 2 del Tuir, in base al quale i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, per gli immobili e per le aziende: - alla data di stipulazione dell'atto - o, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.